

Delibera n. 37

del 25/02/2021

Oggetto: Parere sulle linee generali d'indirizzo della programmazione delle università 2021-2023 e Indicatori per la valutazione periodica dei risultati.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la L.19 ottobre 1999, n. 370, recante *“Disposizioni in materia di università e ricerca scientifica e tecnologica”* ed in particolare l'art. 2, c. 1 lett. f), con il quale si istituisce il Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU) e si determina che lo stesso svolga le funzioni attribuite all'Osservatorio per la Valutazione del Sistema Universitario, che con la stessa norma viene soppresso;

VISTO il DL 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 novembre 2006, n. 286, recante *“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”*, con il quale all'art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento;

VISTO il DPR 1 febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del DL 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il CNVSU, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;

VISTO in particolare l'art. 2, comma 4 del DPR 76/2010 il quale prevede che *“L'Agenzia svolge, altresì, i compiti di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, all'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, già attribuiti al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e al Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e porta a compimento i programmi di attività intrapresi dai predetti Comitati, anche innovando rispetto ai metodi e alle procedure da essi adottati”*;

VISTO l'art. 1-ter del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla l. 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare il comma 2, il quale prevede che *“i programmi delle università di cui al comma 1 (...) sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi*

dell'(ANVUR), sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (...) dei programmi delle università si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università";

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, e, in particolare, l'art. 1, comma 4, il quale prevede che *"il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università, indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito (...)";*

VISTA la nota MIUR prot. n. 1907 del 9.02.2021, con la quale il Ministero ha trasmesso per il parere di competenza lo schema delle Linee generali d'indirizzo della programmazione triennale 2021 – 2023 e Indicatori per la valutazione periodica dei risultati.

DELIBERA

1. di esprimere il proprio parere sullo Schema di Linee generali d'indirizzo della programmazione delle università 2021-2023 e Indicatori per la valutazione periodica dei risultati nei termini di cui all'Allegato 1 alla presente delibera.

IL SEGRETARIO
(Dott. Daniele Livon)*

IL PRESIDENTE
(Prof. Antonio Felice Uricchio)*



Firmato
digitalmente da
LIVON DANIELE
C = IT



Firmato
digitalmente da
**Uricchio Antonio
Felice**
C = IT

**Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

ALLEGATO 1

PARERE ANVUR SULLE LINEE GENERALI PER LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2021-2023

Art.1 – Programmazione 2021-2023

Si esprime un generale apprezzamento per gli obiettivi di sistema indicati, che toccano tutte le dimensioni principali (inclusa la ricerca) per il miglioramento delle attività degli atenei e per i servizi che le università offrono al Paese.

In particolare, l'Agenzia giudica positivamente quanto previsto al comma 6, dove si prevede che i risultati conseguiti dagli atenei in base agli indicatori della Programmazione triennale contribuiscano al giudizio di accreditamento periodico. Si segnala tuttavia l'opportunità di chiarire quali tra gli indicatori riportati nel DM saranno utilizzati ai fini dell'accREDITamento periodico. L'ANVUR ritiene, infatti, che la numerosità di indicatori riportati nell'allegato 2 sia eccessiva e non sempre in grado di misurare correttamente gli ambiti di riferimento per la valutazione. Si suggerisce al riguardo di rinviare al DM di aggiornamento dei criteri di accREDITamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle sedi, richiamato all'articolo 8, comma 2, lettera a), l'individuazione degli indicatori da utilizzare per l'accREDITamento periodico.

Art. 2 – Programmazione finanziaria 2021-2023

Niente da evidenziare. Rispecchia le disposizioni normative.

Art. 3 – Programmi di ateneo (obiettivi A, C, D)

Niente da evidenziare.

Art. 4 – Programmi di ateneo (obiettivi B ed E solo Università Statali)

La somma destinata al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo, che si attesta a 100 milioni euro per l'anno 2021 e 200 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 è particolarmente significativa. È positivo il fatto che il 65% di tali risorse siano assegnate senza vincolo di destinazione a sostenere la ricerca libera e di base e il 35% agli obiettivi specifici, con i vincoli di destinazione previsti dal comma 1, tabella 2.

Al fine di responsabilizzare gli atenei sarebbe tuttavia auspicabile che gli stessi indicassero in fase di programmazione in quali ambiti investirebbero le risorse attribuite a valere sul 65% degli stanziamenti previsti dall'articolo che, come precisato dal comma 2, saranno considerate nell'ambito della quota di salvaguardia dell'FFO.

Si segnala inoltre che nell'ambito dell'Obiettivo E (Investire sul futuro dei giovani ricercatori e del personale delle università) azione E1 (Reclutamento di giovani ricercatori (ricercatori a tempo determinato ai sensi della l. 240/2010 art. 24, co. 3, lett. a e borse di dottorato), sarebbe auspicabile inserire anche l'investimento in figure di assegnisti di ricerca.

Art. 5 – Assegnazione dei finanziamenti e valutazione dei risultati

Al fine di rendere sinergia la programmazione strategica degli atenei con la programmazione triennale ministeriale, sarebbe importante che gli obiettivi, le azioni e gli indicatori scelti dagli atenei avessero un forte ed esplicito collegamento con il piano strategico di ateneo. Tale collegamento potrebbe essere un elemento di valutazione anche nell'ambito dell'accREDITamento periodico delle sedi.

Relativamente al ruolo dell'ANVUR, il comma 3 prevede che l'Agenzia esprima un proprio parere al Ministero rispetto ai target scelti dai singoli atenei. Da questo punto di vista l'ANVUR ritiene necessario che la scelta degli indicatori e dei target dei singoli atenei sia accompagnata da una adeguata illustrazione degli obiettivi che si prefigge il singolo ateneo e dalla situazione di partenza e di contesto in cui lo stesso opera. Si ritiene infatti necessario che la scelta degli indicatori e dei target conduca ad un effettivo miglioramento rispetto alla situazione di partenza. Sarebbe inoltre più opportuno riportare il contributo di ANVUR

nell'ambito di una apposita commissione mista MUR-ANVUR, come era previsto nelle precedenti programmazioni triennali.

Art. 6 – Quota premiale, qualità del sistema universitario e riduzione dei divari

Nell'ambito dell'articolo sono declinate le modalità e i pesi con cui si determinano le diverse quote che concorrono alla premialità a valere sull'FFO. L'impianto proposto è complessivamente condivisibile. Tuttavia si segnalano alcuni aspetti finalizzati a contribuire ad un modello di calcolo più efficace dei diversi profili di valutazione. In particolare:

1. Con riferimento al comma 2 non è chiaro cosa si intenda con la formulazione *“Allo scopo di tenere conto delle dimensioni degli Atenei per i profili di qualità di cui alle lettere a) e b) si fa riferimento al numero massimo complessivo dei prodotti attesi dai soggetti considerati nel relativo profilo”*.

Per numero massimo complessivo di prodotti attesi si può fare riferimento a due ipotesi:

- a) numero di prodotti di ricerca pari al triplo del numero dei ricercatori afferenti al 1/11/2019 alle strutture da valutare;
- b) numero di prodotti indicato dall'Istituzione, compreso tra il numero massimo di cui alla lettera a) e il numero minimo che tiene conto delle esenzioni o riduzioni previste dall'articolo 5, commi 6 e 7 del Bando VQR 2015-2019.

Si chiede al Ministero di chiarire meglio quale sia l'interpretazione corretta di tale comma.

2. Per quanto concerne il parametro da utilizzare per calcolare il profilo di qualità della formazione della ricerca si rende necessario individuare una modalità che non penalizzi quelle istituzioni (in particolare le Istituzioni ad ordinamento speciale) che svolgono principalmente attività di formazione dottorale, con un mercato di sbocco della ricerca in prevalenza internazionale. Il rischio sarebbe, infatti, quello di penalizzare realtà di elevata qualificazione scientifica i cui dottori di ricerca vanno a ricoprire posizioni di ricercatore in Istituzioni straniere. Per tale motivo si suggerisce di fare riferimento per le Istituzioni ad ordinamento speciale al numero medio di dottori di ricerca che hanno acquisito il titolo nel periodo 2012-2016.
3. Per quanto concerne il parametro da utilizzare per il profilo di qualità delle attività di valorizzazione della ricerca (terza missione), si suggerisce di ponderare la valutazione complessiva ai fini della quota premiale dell'FFO con il numero di prodotti della ricerca conferiti che ottengono un giudizio almeno pari a “rilevanza sufficiente”.

Sarebbe inoltre utile dare esplicitamente mandato all'ANVUR di definire gli indicatori dei profili di qualità entro 60 gg dall'adozione da parte del Ministro del decreto sulla programmazione triennale 2021-2023. Tale aspetto, infatti, non è attualmente previsto dal Bando VQR 2015-2019, a differenza di quanto è avvenuto per le VQR precedenti.

Art. 7 – Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, Piano Lauree Scientifiche e Piani per l'Orientamento e il Tutorato

Niente da evidenziare.

Art. 8 – Accreditalimento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi

Al comma 2 si prevede una complessiva revisione per l'a.a. 2022/23 dei DD.MM di riferimento per l'accreditamento delle sedi, dei corsi, delle Scuole Superiori ad ordinamento speciale, delle Scuole e dei Collegi superiori.

Tenuto conto che in diverse parti delle Linee guida della programmazione triennale 2021-2023 si utilizza il parametro del costo standard per studente come indicatore di riparto dei finanziamenti tra le Università, non si può non rilevare quanto già evidenziato nei pareri degli ultimi 2 anni al DM sull'FFO. Si segnala infatti

che le modalità di calcolo del costo standard per studente sono ad oggi ancorate ai requisiti di accreditamento dei corsi di studio di cui al DM 987/2016, superato dai successivi DD.MM n. 6/2019 e n. 8/2021. Sarebbe pertanto utile un indirizzo da parte del Ministero sull'orientamento che lo stesso intende assumere rispetto al modello del costo standard per studente, in modo da consentire all'ANVUR di formulare una proposta di aggiornamento del DM 6/2019 aderente agli indirizzi ministeriali. Al riguardo è opportuno evidenziare che a parere di ANVUR sarebbe un buon segnale per la programmazione finanziaria del sistema universitario se fosse confermato l'attuale modello di calcolo del costo standard per studente di cui al DM 585 dell'8 agosto 2018, riadeguando conseguentemente i requisiti per l'accREDITamento dei corsi di studio.

ALLEGATO 1 – Voci di riferimento e percentuali del finanziamento statale

L'unica osservazione è relativa al modello del costo standard per studente che, in coerenza con quanto osservato per l'articolo 8, sarebbe preferibile confermare ancora per il triennio 2021-2023 nella struttura di cui al DM 585/2018.

ALLEGATO 2 – Indicatori per la valutazione dei risultati (articoli 2 e 3)

- Con riferimento al punto 2, Tabella 6 si suggerisce di allineare gli indicatori riferiti alle Università non statali a quelli previsti per le Università statali.
- In generale gli indicatori scelti per i diversi obiettivi sono molto numerosi. Come rilevato per l'articolo 1, comma 6, si ritiene opportuno che ai fini dell'accREDITamento periodico dei corsi e delle sedi si rinvii a quanto sarà contenuto nello specifico DM.

ALLEGATO 3 – Fondo giovani e Lauree scientifiche

Niente da evidenziare.

ALLEGATO 4 – Linee di indirizzo sulla programmazione delle Università relativa all'accREDITamento di corsi e sedi

Si ritiene molto positivo che nell'ambito dello Schema di DM si preveda una revisione in termini di semplificazione delle procedure di verifica esterna relative al nuovo ciclo di accREDITamento a decorrere dal 2022.

Si segnala al riguardo la necessità che nel DM sia chiaramente indicato che tali modalità dovranno in ogni caso assicurare che le procedure di accREDITamento siano conformi agli Standard e Linee Guida per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (ESG).